

The logo for inauto, featuring the word 'inauto' in a lowercase, sans-serif font. The letters are colored: 'i' is green, 'n' is blue, 'a' is blue, 'u' is blue, 't' is blue, 'o' is red, and 'o' is red. The logo is centered within a light blue rounded rectangular box.

inauto

Condizioni contrattuali polizza per Natanti a Motore e Motori Amovibili

The logo for DIALOGO, featuring the word 'DIALOGO' in a bold, uppercase, sans-serif font. The letters are colored: 'D' is green, 'I' is blue, 'A' is blue, 'L' is blue, 'O' is pink, 'G' is pink, and 'O' is yellow. The logo is centered below a thin blue horizontal line.

DIALOGO

Servizio Assistenza Clienti



+390116523309

Per chiamate dall'estero

Servizio Sinistri



+390306762135

Per chiamate dall'estero

Servizio Assistenza Stradale



+390116523200

Per chiamate dall'estero

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

■ DEFINIZIONI	2
■ VINCOLI - CLAUSOLE	5
■ CONDIZIONI AGGIUNTIVE	6

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

(Ai sensi dell'articolo 123 e seguenti del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 - "Nuovo Codice delle Assicurazioni private")

Edizione 11.2010

DEFINIZIONI

ALAGGIO

Manovra per portare un *Natante* all'asciutto

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto

CALL CENTER

Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti.

CALL CENTER SINISTRI

Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti in caso di *Sinistri*.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall' *Assicurato*, che stipula il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall' *Assicurato* all'Assicuratore

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell' *Assicurato*, espressa in cifre

LOCATARIO

L'utilizzatore di un *Natante/Motore amovibile* affidatogli in locazione

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'Assicuratore

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente la scadenza convenuta per il pagamento del *Premio* delle rate di *Premio*, entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto

MOTORE AMOVIBILE

Il motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi

NATANTE

L'imbarcazione ad uso privato o l'unità da diporto che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia assicurativa

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta

PREMIO NETTO

Nei casi in cui negli articoli che seguono si fa riferimento al rimborso del *Premio netto*, DIALOGO Assicurazioni S.p.A. rim-

borsa il *Premio* detratti le imposte ed il Contributo SSN

PROPONENTE

Colui che - tramite il numero verde o il sito internet - chiede a DIALOGO Assicurazioni S.p.A. una *Proposta* di assicurazione che in seguito può restituire sottoscritta per la stipulazione del contratto.

PROPOSTA

Documento riportante gli elementi di identificazione del *Rischio* da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, trasmesso da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. al *Contraente* e da lui sottoscritto e restituito alla *Società* per la stipulazione del contratto

PROPRIETARIO DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

SOCIETÀ

DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto

TARIFFA

La *Tariffa* di DIALOGO Assicurazioni S.p.A. in vigore al momento della stipulazione del contratto

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*

VARO

Manovra per portare un *Natante* in acqua

ART. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La *Società* assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da **lesioni personali** involontariamente cagionati a *Terzi* dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del *Natante* descritto in *Polizza* o di quello al quale il *Motore amovibile* descritto in *Polizza* sia di volta in volta applicato.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del *Natante Assicurato* o di quello al quale il *Motore amovibile* assicurato viene applicato;
2. per i *NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA* la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
3. i *DANNI PROVOCATI A TERRA dal Natante*, ossia i danni cagionati a *Terzi* in conseguenza delle operazioni di *Varo*, *Alaggio*, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma) del *Natante* comunque verificatosi;

4. la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
5. la responsabilità civile dei trasportati sul *Natante* indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del *Natante* assicurato. **La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di euro 300.000 per ogni Sinistro.**

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa Premessa, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*. **In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.**

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del *Natante/Motore amovibile* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

■ ART. 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- nel caso di *Natanti adibiti a scuola guida*, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- in caso di dolo del conducente;
- ai sensi degli articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato;
- ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il Rischio;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla tessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del Sinistro stesso.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse tale navigazione.

Limitatamente ai DANNI PROVOCATI A TERRA (articolo 1, punto 3) l'assicurazione inoltre non è operante, salvo che sia diversamente convenuto:

- per i danni cagionati ai dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del *Natante*;
- per i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;

- per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio del *Natante*;
- per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.

In tutti i casi in cui la garanzia DANNI PROVOCATI A TERRA non sia operante la Società non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.

■ ART. 3 – LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale:

- in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.

■ ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente in sede di preventivazione e receipti nella *Polizza* con riferimento al *Natante* o al *Motore amovibile* ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (o al *Locatario* nel caso di contratti di leasing), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella *Polizza* stessa.

a) COMUNICAZIONI ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Se il Contraente rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri:

- prima della stipulazione del contratto, la Società non procede all'emissione del contratto stesso e restituisce al Contraente il Premio eventualmente versato;
- dopo la stipulazione del contratto, la Società applica gli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, informando il Contraente dell'annullamento del contratto in caso di applicazione dell' art. 1892 del Codice Civile oppure del recesso dal medesimo in caso di applicazione dell' art. 1893 del Codice Civile; il Contraente deve restituire alla Società con raccomandata A.R. gli originali della *Polizza*, del certificato di assicurazione e del contrassegno in suo possesso entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile inoltre la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi:

- per l'intera somma, in caso di applicazione dell' art. 1892 del Codice Civile;
- in proporzione della differenza fra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, in caso di applicazione dell' art. 1893 del Codice Civile.

b) COMUNICAZIONI IN CASO DI VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società con raccomandata A.R. ogni variazione intervenuta in corso di contratto dei dati dichiarati in sede di preventivazione e receipti nella *Polizza*; in assenza di tale comunicazione si applica l'art. 1898 del Codice Civile.

Se il Contraente rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri si applicano le disposizioni di cui al punto a).

■ ART. 5 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

a) ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA

La *Proposta* viene elaborata sulla base delle dichiarazioni rese dal Proponente; tali dichiarazioni vengono fornite tramite il

numero verde dedicato (800.066.800) o tramite la funzione di preventivazione presente sul sito internet della Società (www.dialogo.it). La *Proposta* sarà inviata esclusivamente al *Contraente* con le modalità da quest'ultimo richieste.

b) VERIFICA DEI DATI

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella *Proposta*, deve segnalarle al Numero verde 800.066.800 prima di effettuare il pagamento.

A seguito di tale segnalazione, la Società invia al *Contraente* una nuova *Proposta*; il *Contraente* può aderirvi pagando il *Premio* richiesto oppure rifiutarla; in questo caso può chiedere alla Società il rimborso del *Premio* eventualmente pagato.

c) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* può essere corrisposto con bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale precompilato o carta di credito. Le modalità di pagamento saranno comunicate al *Contraente* con la lettera di accompagnamento della *Proposta*.

d) INVIO DEI DOCUMENTI

Il *Contraente* deve inviare alla Società i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento della *Proposta*. In mancanza di qualcuno dei documenti richiesti il contratto non può essere concluso.

■ ART. 6 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Prima di firmare il contratto, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di *Polizza*:

a) Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto alla Società; in questo caso la Società invia al *Contraente* una nuova *Proposta* con eventuale conguaglio del *Premio* e quindi procede alla sostituzione del contratto.

Il *Contraente* deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di *Premio* entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare alla Società con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della *Polizza*, del certificato di assicurazione e del contrassegno in suo possesso e la Società, entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, provvede all'integrale restituzione del *Premio netto* pagato.

In mancanza di pagamento dell'integrazione del *Premio* o di recesso dal contratto, la Società in caso di *Sinistro* eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

b) Se il *Contraente* non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire alla Società l'originale della scheda di *Polizza* di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.

■ ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della *Polizza* dandone comunicazione alla Società con raccomandata A.R., con la quale inoltre deve restituire in originale la *Polizza*, il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

In questo caso la Società rimborsa al *Contraente* l'intero *Premio netto* pagato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati.

Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un *sinistro* entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

■ ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La garanzia è operante dalla data di decorrenza indicata nel contratto a condizione che il *Premio* sia stato pagato, altrimenti è operante dalla data di pagamento del *Premio* qualora essa sia successiva.

Il *Contraente* ha la facoltà di stabilire una data di decorrenza del contratto successiva a quella del giorno del pagamento del *Premio*.

La durata del contratto è annuale.

Il contratto viene stipulato senza tacito rinnovo, quindi l'assicurazione in ogni caso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di *Mora* di cui all'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile; tuttavia, nelle ipotesi in cui la Società invii al *Contraente* prima della scadenza del contratto una *Proposta* di rinnovo che il *Contraente* accetta stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo *Premio*, le garanzie cesseranno di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza.

Per assicurare nuovamente con la Società il *Natante/Motore* *amovibile* precedentemente assicurato con la medesima, il *Contraente* dovrà stipulare un nuovo contratto.

■ ART. 9 – VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Valgono le disposizioni di cui all'art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto.

Valgono altresì le disposizioni di cui all'art. 6 – Conclusione del contratto.

■ ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

Il *Contraente* è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del *Natante/Motore amovibile*, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

L'alienante, previa distruzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al *Natante/Motore amovibile* alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro *Natante/Motore amovibile* di sua proprietà; in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del *Premio* della annualità in corso sulla base della *Tariffa* in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del *Natante/Motore amovibile* in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. Nel caso in cui il *Contraente* non provveda alla distruzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al veicolo alienato, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per l'intera somma che abbia dovuto pagare a Terzi per i *Sinistri* causati dal veicolo alienato successivamente alla data di sostituzione del contratto.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Natante/Motore amovibile* alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, il cedente deve darne comunicazione alla Società con raccomandata A.R., restituendole in originale il certificato di assicurazione ed il contrassegno relativi al *Natante/Motore amovibile* alienato, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso *Natante/Motore amovibile* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve. In tal caso il *Contraente* deve darne comunicazione alla Società con raccomandata A.R., restituendole contestualmente il certificato di assicurazione e il contrassegno.

La Società in questo caso rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno dell'invio della summenzionata comunicazione contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti. Sarà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del *Natante/Motore amovibile* in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del *Natante/Motore amovibile* stesso; in tal caso il *deve darne comunicazione alla Società con raccomandata A.R.*, restituendole contestualmente il certificato di assicurazione e il *contrassegno in originale*. La Società in questo caso rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio annuo* per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione) contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti. Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.

■ ART. 11 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza, telefonando al Numero verde 800.182.503 del *Call Center Sinistri* e fornendo tutte le informazioni in merito alle modalità di accadimento del medesimo. Successivamente, l'Assicurato deve spedire con raccomandata A.R. al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la *Denuncia del Sinistro* da lui sottoscritta e redatta secondo le indicazioni fornite dal *Call Center Sinistri*.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia del Sinistro* come sopra indicati può comportare per la Società gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia del Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

■ ART. 12 – GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.

■ ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

In caso di furto del *Natante/Motore amovibile* il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il *Contraente* deve dare notizia del furto telefonicamente al *Call Center Sinistri* – Numero verde 800.182.503 e deve inviare alla Società con raccomandata A.R. copia della *Denuncia* di furto presentata all'Autorità competente.

■ ART. 14 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il *Contraente* deve darne comunicazione alla Società provvedendo alla restituzione con raccomandata A.R. di quelli da sostituire e provvedendo all'eventuale conguaglio del *Premio*.

Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il contrassegno

si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta del *Contraente* ed a sue spese.

Se la perdita del certificato di assicurazione o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, il *Contraente* deve inviare alla Società con raccomandata A.R. la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alla competente Autorità.

■ ART. 15 – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta dell'attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella ove ha sede legale la Società.

■ ART. 16 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

■ ART. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

■ VINCOLI - CLAUSOLE

■ I) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI LOCATI IN "LEASING"

CLAUSOLA N. 1 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing*)

La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario nei pubblici registri del *Natante/Motore amovibile* concesso in leasing al *Contraente*; pertanto la Società si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto *Natante/Motore amovibile* e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

■ II) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 2 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale*)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto la Società si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto

dell'Ente vincolatorio e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatorio è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza*)

Premessa

L'assicurazione dei *Rischi* indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive è regolata dalle Condizioni di assicurazione.

Tuttavia, in deroga all'art. 2, secondo comma- Esclusioni e rivalsa, nei casi nei quali le Condizioni aggiuntive non siano operanti, la *Società* non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del *Codice*.

A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

Fermo restando quanto è previsto all'art. 3) Limiti di navigazione, l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

B) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati

La *Società* assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di *Terzi* dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* assicurato o di quello al quale il *Motore amovibile* assicurato viene applicato.

In caso di *Sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato* la *Franchigia* di:

- € 75 per ogni *Sinistro* per i natanti con potenza fiscale fino a 90 cv;
- € 150 per ogni *Sinistro* per i natanti con potenza fiscale oltre 90 cv;
- € 75 per ogni *Sinistro* per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone.

La *Società* conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della *Franchigia*.

Nel caso di natante adibito a trasporto pubblico di persone il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali di *Terzi* non trasportati, indipendentemente dal numero dei danneggiati, è pari al 10% del *Massimale* per *Sinistro* indicato in *Polizza*.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *Natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone

La *Società* assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. Sono esclusi denaro, titoli di credito,

gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, fino ad un massimo di € 300.

Il limite dell'obbligazione per danni a cose di *Terzi* trasportati, indipendentemente dal numero dei danneggiati, è pari al 5% del *Massimale* per *Sinistro* indicato in *Polizza*.

D) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati e danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati

La *Società* assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di *Terzi* dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* assicurato o di quello al quale il *Motore amovibile* assicurato viene applicato.

In caso di *Sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato* la *Franchigia* di € 75 per ogni *Sinistro*.

La *Società* conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti dell'eventuale *Franchigia*.

Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali di *Terzi* non trasportati, indipendentemente dal numero dei danneggiati, è pari al 10% del *Massimale* per *Sinistro* indicato in *Polizza*.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *Natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

2) Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

La *Società* assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, fino ad un massimo di € 300.

Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali di *Terzi* non trasportati e per danni a cose di *Terzi* trasportati, indipendentemente dal numero dei danneggiati, è pari al 10% del *Massimale* per *Sinistro* indicato in *Polizza*.

Dialogo Assicurazioni S.p.A.

Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano



www.dialogo.it

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede legale e uffici: 20161 MILANO - Via Senigallia, 18/2 - Tel. (+39) 011.6523309 - Fax (+39) 02.64025092

Capitale sociale € 8.831.774,00 int. vers. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,

Codice Fiscale n. 00213390750 - Partita I.V.A. n. 09568890157 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP

al numero 1.00026 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

Gruppo assicurativo FONDIARIA SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 030)

GRUPPO
FONDIARIA SAI

